

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2785

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ALTERIO

Norme per la limitazione della pesca sportiva agonistica  
nelle acque interne

*Presentata il 16 giugno 1993*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La situazione di degrado ambientale è tale da non consentire ulteriori aggressioni a danno degli ecosistemi.

I fiumi, i laghi ed in genere le acque interne, già soggetti a norme di salvaguardia del suolo che, troppo spesso, disponendo che le acque vengano imbrigliate in argini artificiali, hanno distrutto gli ecosistemi, avvelenati dagli scarichi e impoveriti da immissioni incontrollate di specie non autoctone, difficilmente riusciranno a sostenere ancora a lungo anche la pratica delle competizioni di pesca sportiva.

Sembrerebbe poca cosa la pesca agonistica in confronto agli altri mali che attanagliano le nostre acque, ma questa valutazione può essere data solo in seguito ad un esame superficiale o quanto meno poco attento, e senza alcuna conoscenza in materia di pesca agonistica.

Or bene, analizzando questa pratica si verificherà che moltissimi pescatori sportivi effettuano nelle acque italiane un totale di oltre 15.000 gare di pesca all'anno, alle quali partecipano in media 130 agonisti per volta. Ogni agonista in un giorno di gara immette nel corso d'acqua oltre 5 chilogrammi di sostanze finalizzate a pasturare il luogo in cui pesca e quindi ad attirare nel suo raggio di azione il maggior numero di pesci possibile.

I problemi sorgono il giorno successivo, quando gli avariati quintali di materiale organico, immessi nelle acque, cominciano il loro ciclo di putrefazione, producendo gas che consumando rapidamente l'ossigeno contenuto nell'acqua, provocano la morte per asfissia dei pesci che sono in quella zona, e primi fra tutti ovviamente i più deboli, quindi gli avanotti e le specie più piccole, che sono alla base

della catena alimentare degli ecosistemi acquatici.

È importante anche valutare che i resti di questi pesci, morti in notevoli quantità, a loro volta andranno in putrefazione, aggravando la situazione; inoltre ogni agonista si allena almeno una volta prima di ogni gara, portando quindi a circa 30.000 le « competizioni » effettive.

Questo breve quadro della situazione deve essere, inoltre, valutato tenendo presente che solo l'1 per cento circa dei pescatori sportivi sono agonisti e che il pescatore sportivo medio, il quale non pratica agonismo, anzi lo tollera male, anche se pastura, immette quantità limitate, quindi non dannose; oltre a ciò, raramente si incontrano sui fiumi gruppi numerosi di pescatori che praticano per *hobby* questa disciplina.

Nelle competizioni si possono osservare invece agonisti che, distanti l'uno dall'altro pochi metri, occupano tratti di corsi d'acqua per molte centinaia di metri, se non per chilometri.

A tutto ciò va aggiunto che il rapporto tra uomo ed ambiente, basato sul prelievo tollerabile, sul rispetto delle risorse e mai sull'abuso, nelle competizioni agonistiche non può essere rispettato.

L'articolo 1 della presente proposta di legge intende vietare l'esercizio di competizioni agonistiche di pesca sportiva senza la preventiva autorizzazione della provincia territorialmente competente.

L'articolo 2 dispone che vengano affidati altresì alla provincia la verifica dell'idoneità dei bacini artificiali alle competizioni di pesca e la sorveglianza sul rispetto del divieto disposto.

L'articolo 3 fissa in 500 grammi il massimo dei composti finalizzati alla pasturazione che ogni pescatore, in competizione o in pesca sportiva per *hobby*, potrà immettere in acqua. Definisce inoltre che la distanza minima tra agonisti in competizione deve essere di 50 metri e che, in assenza di un bacino largo almeno 150 metri, non sarà possibile che gli agonisti peschino da rive opposte.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. È vietato lo svolgimento di competizioni agonistiche di pesca sportiva nelle acque interne senza la preventiva autorizzazione della provincia territorialmente competente.

## ART. 2.

1. La provincia, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, verifica l'idoneità delle acque allo svolgimento delle gare.

2. È compito della provincia vigilare sul rispetto del divieto di cui all'articolo 1.

## ART. 3.

1. I composti finalizzati alla pastorazione che ogni pescatore, in competizione o in pesca sportiva non agonistica, può immettere in acqua non possono eccedere i 500 grammi.

2. La distanza minima tra agonisti in competizione deve essere di 50 metri. In assenza di un bacino largo almeno 150 metri gli agonisti non possono pescare da rive opposte.